

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1 - È costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter C.C., una società consortile nella forma di società a responsabilità limitata denominata **"EUROLEADER s.c.r.l."**.

Art. 2 - La società consortile non ha scopo di lucro e si prefigge di attivare ogni forma di collaborazione ed iniziativa tesa a favorire e sostenere lo sviluppo ed il potenziamento delle attività economiche, culturali e sociali in genere, con particolare riferimento a quelle agricole, artigianali, turistiche, agrituristiche e dei servizi, prioritariamente nel territorio attualmente compreso nelle Comunità Montane della Carnia e del Gemonese.

Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui allo scopo sociale, la società potrà:

- promuovere l'avvio di iniziative economiche nei settori dell'agricoltura, dell'agriturismo e dell'agrimonia; del turismo del tempo libero, del turismo commerciale e di quello culturale; dell'artigianato produttore di beni e servizi; dei servizi a favore delle imprese locali, compresi quelli di formazione e riqualificazione delle risorse umane;

- prestare servizi alle imprese operanti in tali settori e promuovere lo studio, l'attuazione e il coordinamento di iniziative utili alla promozione dello sviluppo sociale, economico ed ambientale delle zone omogenee di riferimento, in stretto collegamento con le altre aree della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia e di quelle contermini. In particolare potrà avviare tutte le attività che riterrà utili e necessarie, come:

- a) elaborare, progettare e gestire programmi, piani e progetti previsti nell'ambito delle iniziative dell'Unione Europea;

- b) sostenere un'azione di sensibilizzazione, di gestione e di animazione socio-economica, compresa l'assistenza e il supporto tecnico alle attività imprenditoriali, con particolare attenzione all'imprenditoria giovanile;

- c) attivare e gestire una rete di servizi a livello comprensoriale, in collaborazione anche con strutture economiche e sociali operanti sul territorio, per la popolazione residente, le imprese, gli enti locali e i turisti; organizzare e gestire servizi per conto dei Comuni, enti in genere, loro consorzi ed imprese private;

- d) promuovere l'immagine delle potenzialità economiche e culturali del territorio, anche attraverso l'elaborazione di azioni di marketing per i prodotti, i servizi e le iniziative locali, e ricercare la loro collocazione sul mercato, promuovere altresì la valorizzazione di attività turistiche, agrituristiche e artigianali, anche attraverso la commercializzazione dei relativi prodotti;

- e) incentivare e gestire la promozione, l'organizzazione e la gestione di attività di educazione permanente, di riqualificazione e di formazione professionale ed imprenditoriale.

La società potrà inoltre svolgere le attività in oggetto sia per conto proprio che per conto di terzi, sia direttamente che sotto forma consortile o associativa, potrà assumere partecipazioni ed interessenze in imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso con il proprio.

La società potrà svolgere inoltre ogni e qualsiasi attività complementare, affine o comunque connessa con le precedenti.

La società può assumere e dare mandati ed incarichi per la produzione e commercializzazione dei prodotti e servizi stessi sia nell'ambito nazionale

che all'estero.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Art. 3 - La società ha sede legale nel Comune di Tolmezzo (UD), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 4 - La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050.

CAPITALE SOCIALE

Art. 5 - Il capitale sociale è di Euro 69.500,00 (sessantanovemilacinquecento/00) diviso in quote ai sensi di legge.

Art. 6 - La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter cod. civ.; in tale caso, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del successivo art. 11.

Art. 7 - In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.

FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art. 8 - I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trovano applicazione le disposizioni di legge e vigenti.

PARTECIPAZIONI SOCIALI

Art. 9 - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

è consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

Art. 10 - In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse, per atto tra vivi o mortis causa, a titolo oneroso o gratuito, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

In caso di trasferimento mortis causa, a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro, oppure quando il prezzo richiesto è ritenuto eccessivo da almeno uno dei soci che ha esercitato il diritto di prelazione, il prezzo della cessione viene determinato da un esperto nominato dal tribunale su istanza della parte più diligente, con le modalità previste dalle presenti norme sul funzionamento della società per la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione.

La società non può prendere nota nei propri libri del trasferimento di partecipazioni sociali se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Art. 11 - Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dal presente atto.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, entro trenta giorni dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Art. 12 - Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

Art. 13 - Può essere escluso per giusta causa il socio che:

- sia gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale;
- sia stato interdetto o inabilitato;
- sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- sia sottoposto a procedure concorsuali;
- compia atti di concorrenza in danno della società, anche tramite società od enti da lui amministrati;
- abusi delle informazioni ottenute con l'esercizio del diritto di ispezione di cui all'art. 2476, secondo comma, del codice civile.

Qualora la società si componga di due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale competente per territorio su istanza dell'altro.

Negli altri casi, l'esclusione è decisa, con il metodo assembleare e con il voto favorevole di tutti i soci.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata su richiesta di un amministratore o di un socio.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale, peraltro, spetta il diritto di intervento all'assemblea.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi sessanta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine, il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale competente per territorio.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente art. 12, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità previste dalla legge, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 14 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli

argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 15 - Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Art. 16 - Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

Art. 17 - Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.

Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 18 - L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

- a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;
- b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e di quella della eventuale seconda

convocazione, che non potrà essere tenuta nello stesso giorno della prima, e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;

c) l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega più della metà del capitale sociale. Essa delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale presente o rappresentato.

In caso di parità di voti la proposta si ritiene respinta.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai soci intervenuti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale presente o rappresentato;

d) l'assemblea straordinaria convocata per le deliberazioni di cui al precedente art. 15, lettere d), e) ed f) delibera validamente in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega almeno i due terzi del capitale sociale. In seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega più della metà del capitale sociale, salvo sempre le disposizioni di Legge inderogabili;

e) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;

f) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società;

g) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

h) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, e in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;

i) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

AMMINISTRAZIONE

Art. 19 - La società è amministrata, alternativamente:

a) da un amministratore unico;

b) da due o più amministratori, che costituiscono il consiglio di amministrazione;

c) da due o più amministratori con poteri disgiunti o congiunti.

Il tipo di amministrazione, il numero degli amministratori ed i loro poteri sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori.

Resta ferma la competenza del consiglio di amministrazione per la redazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge in modo inderogabile.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero consiglio, ma quando l'amministrazione è stata affidata a più amministratori in via congiunta o disgiunta, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, a meno che siano autorizzati con decisione dei soci. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

Art. 20 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

Art. 21 - Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con le seguenti modalità.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione la rappresentanza della società per l'esecuzione delle decisioni del consiglio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

In caso di assenza o impedimento del Presidente e degli Amministratori Delegati, la firma sociale e la rappresentanza legale spetta al Vicepresidente.

Art. 22 - Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati

determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;

b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;

c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

d) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;

e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;

f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;

g) le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società;

h) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

Art. 23 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio; inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, un'eventuale indennità di trasferta e riconoscere un'indennità di fine mandato, con le modalità che l'assemblea riterrà più opportune. L'eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 24 - La società può nominare il collegio sindacale o il revisore dei conti.

Quando la legge prevede l'obbligo della presenza del collegio sindacale, esso, salva diversa determinazione dell'assemblea che lo nomina, esercita anche il controllo contabile ed è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

Qualora, in alternativa al collegio sindacale, o fuori dai casi di obbligatorietà

dello stesso, la società nomina per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

BILANCIO E UTILI

Art. 25 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Art. 26 - Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La società consortile non potrà distribuire utili ai soci; l'eventuale eccedenza attiva verrà accantonata in apposito fondo di riserva.

TITOLI DI DEBITO

Art. 27 - La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 28 - Tutte le controversie compromettibili in arbitri, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, l'amministratore ed i liquidatori o fra tutti o alcuni di tali soggetti, circa la validità, l'efficacia, l'interpretazione e/o l'applicazione del presente contratto o in qualunque modo collegate al relativo rapporto sociale, saranno definite da un collegio di tre arbitri mediante ricorso alla procedura di arbitrato rituale e secondo diritto, che verrà interamente amministrata dalla Camera Arbitrale presso la C.C.I.A.A. di Udine, con applicazione del relativo regolamento di conciliazione e di arbitrato vigente al momento della proposizione dell'istanza di arbitrato.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Per le controversie non compromettibili in arbitri, il foro esclusivo sarà quello di Tolmezzo (UD), salve le norme inderogabili in materia.

CONTROLLO INDIVIDUALE DEL SOCIO

Art. 29 - I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Per la consultazione dei libri e dei documenti relativi all'amministrazione, da effettuarsi presso la sede sociale, i soci che ne hanno diritto dovranno farne richiesta scritta all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A.R. da inviarsi almeno otto (8) giorni prima del giorno o dei giorni prescelti (esclusi festivi e prefestivi) indicando l'ora dell'accesso o degli accessi, la loro ragionevole durata nell'ambito delle ore lavorative e le generalità del professionista che effettuerà la consultazione eventualmente incaricato dal

socio che ne ha fatto richiesta e che ne sosterrà le relative spese.

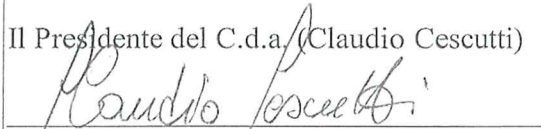
DISPOSIZIONI VARIE E RINVIO

Art. 30 - Si precisa che:

- il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci;
- le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale;
- per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata;
- essendo la presente società caratterizzata prevalentemente da elementi capitalistici, propri delle società di capitali, nel caso in cui la normativa in tema di società a responsabilità limitata si dovesse rivelare insufficiente a colmare eventuali lacune di disciplina, si applicheranno, in quanto compatibili, le norme in tema di società per azioni.

Tolmezzo, 15.05.2016

Il Presidente del C.d.a. (Claudio Cescutti)



“DICHIO, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ PENALI PREVISTE EX
ART. 76 D.P.R. 445/2000 IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE, CHE IL PRESENTE
DOCUMENTO INFORMATICO E’ PRESENTATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DELL’ART.22 C.3 DEL D.LGS 82/2005”